

Prescrizioni per la formazione dei Piani di recupero e dei piani non disciplinati da schede norma

I Piani di recupero prescritti dalle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B sono disciplinati dalle schede norma, che definiscono gli obiettivi, i parametri dimensionali e le destinazioni ammesse.

Se non diversamente disciplinati in dette schede, e per i piani di recupero non disciplinati da schede norme, si applicano i seguenti parametri:

- a) la superficie utile lorda di ricostruzione non può essere superiore alla superficie utile lorda legittima degli edifici esistenti;
- b) in ogni caso gli interventi non potranno incrementare la superficie coperta legittimamente acquisita;
- c) (lettera abrogata)
- d) l'indice di utilizzazione territoriale non può essere, di norma, superiore a 0,7; qualora nelle zone di cui all'art. 55 esistano attività produttive funzionanti in contrasto con le destinazioni ammesse dal suddetto articolo, esclusivamente ai fini del loro spostamento, è possibile un indice di utilizzazione pari a 0,9;
- e) di norma l'altezza degli edifici non deve superare l'altezza prevista per la zona; sono comunque consentite maggiori altezze rispetto all'altezza di zona, purché non superiori alle altezze massime degli edifici al contorno;
- f) è consentito il mantenimento di altezze massime legittimamente acquisite, per gli edifici ricadenti nel comparto individuato, soggetti per la particolare disciplina del piano ad interventi di recupero fino alla ristrutturazione edilizia;
- g) in ogni caso si dovrà prevedere all'interno del Piano spazi pedonali, a verde ed a parcheggio, anche interrati, nella misura di cui all'art. 14.
- h) qualora gli interventi ricadano nell'ambito di zone ove la residenza sia tra le destinazioni ammesse ed il soggetto attuatore si impegni a destinare una quota non inferiore al 10% in termini di superficie utile lorda alla residenza nelle forme dell'affitto o in altra forma di edilizia convenzionata, l'amministrazione comunale prevede la possibilità di indicare forme di incentivazione che verranno stabilite con apposite deliberazioni consiliari.

È consentito prevedere, a fronte della oggettiva insufficienza di aree disponibili all'interno delle zone oggetto di Piano di recupero, da destinare a standard urbanistici, soddisfare le dotazioni di aree di cui al precedente comma lettera g), corrispondere al comune la somma pari al valore di mercato delle aree edificabili non cedute.